

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3583 del 28/09/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA ERIDANIA ITALIA SPA - CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIA DEGLI AGRESTI, N.4/6 E ATTIVITÀ DI CONFEZIONAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DI ZUCCHERO E DOLCIFICANTI IN COMUNE DI RUSSI, VIA CARRARONE, N.3 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) -
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3686 del 28/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventotto SETTEMBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **ERIDANIA ITALIA SPA** - CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIA DEGLI AGRESTI, N.4/6 E ATTIVITÀ DI CONFEZIONAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE DI ZUCCHERO E DOLCIFICANTI IN COMUNE DI RUSSI, VIA CARRARONE, N.3 - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** -

### IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Russi in data 17/09/2015 - assunta al PG della Provincia di Ravenna con il n. 75410/2015 del 23/09/2015 (pratica ARPAE SinaDoc n. 5349/2016), dalla Ditta **Eridania Italia SPA** (C.F./P.IVA 02663891204), avente sede legale in Bologna, Via degli Agresti, n.4/6 e attività di confezionamento e commercializzazione zucchero e dolcificanti in Comune di Russi, Via Carrarone, n.3, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3* e smi "*Riforma del sistema regionale e locale*" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento per la pratica SinaDoc n. 5349/2016, emerge che:

- La Ditta Eridania Italia SPA ha presentato al SUAP del Comune di Russi in data 17/09/2015 apposita istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa per il rilascio dell'AUA comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del DLgs n. 152/2006 e smi) rilasciata con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 3224 del 28/09/2012 per la quale si richiede la modifica. In particolare la modifica richiesta prevede la dismissione e eliminazione del generatore di vapore a cui afferiva il punto E1e e la sostituzione delle due caldaie E1f, E1g con due nuove caldaie alimentate a metano di maggior efficienza;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 17/09/2015;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte della Provincia di Ravenna (pg. Prov. n. 77942/2015);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

VISTO l'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013 e visto l'art. 269, comma 3) del DLgs n. 152/2006 e smi che prevede la Conferenza dei Servizi;

POSTO che la Conferenza di Servizi è una modalità organizzativa che non sposta le competenze, le quali rimangono in capo alle singole Autorità, ma ha lo scopo di rendere più agevole il raggiungimento dell'intesa sul testo del provvedimento, e dato atto che tale intesa può dirsi raggiunta mediante l'acquisizione del parere/nulla osta favorevole espresso da tutte le Autorità interessate dal presente procedimento autorizzativo.

DATO atto che nel corso del procedimento è stato acquisito il parere favorevole in merito alla conformità urbanistica del Comune di Russi (allegato all'istanza di AUA del 17/09/2015);

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Eridania Italia SPA, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di confezionamento e commercializzazione zucchero e dolcificanti, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda

completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi della Struttura Autorizzazioni e Concessioni SAC ARPAE di Ravenna:

## DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **Eridania Italia SPA** (C.F./P.IVA 02663891204), avente sede legale in Bologna, Via degli Agresti, n.4/6 e attività di confezionamento e commercializzazione zucchero e dolcificanti in Comune di Russi, Via Carrarone, n.3, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
    - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera.È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
  - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
    - ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
  - 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Russi per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

**EMISSIONI IN ATMOSFERA****Condizioni.**

- La Ditta Eridania Italia SPA svolge attività di confezionamento e commercializzazione zucchero e dolcificanti nello stabilimento sito in Comune di Russi, Via Carrarone, n.3;
- Le emissioni in atmosfera provengono dalla fase di confezionamento e da due caldaie, alimentate a metano; nello stabilimento è inoltre presente un gruppo elettrogeno di emergenza, avente potenzialità pari a 5,2 kW.

**Emissioni:**

I limiti di emissione che la Ditta **Eridania Italia SPA** - Impianto in Comune di Russi è tenuta a rispettare, sono i seguenti:

**PUNTO DI EMISSIONE E1f – CALDAIA PRODUZIONE VAPORE-**

Portata massima	250	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	24	h/g
Temperatura	250	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E1g – CALDAIA PRODUZIONE VAPORE-**

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	24	h/g
Temperatura	250	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

**Le caldaie possono funzionare simultaneamente:****PUNTO DI EMISSIONE E1f+E1g – CALDAIE PRODUZIONE VAPORE -**

Portata massima	3250	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	24	h/g
Temperatura	250	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E4C – CONDIZIONAMENTO E MOVIMENTAZIONE ZUCCHERO (F.T.)**

Portata massima	19500	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	24	h/g
Temperatura	30	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E4D – CONDIZIONAMENTO SILI (F.T.)**

Portata massima	13000	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	24	h/g
Temperatura	30	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E4E – CONDIZIONAMENTO ZUCCHERO (F.T.)**

Portata massima	7500	Nmc/h
Altezza minima	16	m
Durata	24	h/g
Temperatura	30	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E4F – CONDIZIONAMENTO ZUCCHERO (F.T.)**

Portata massima	13000	Nmc/h
Altezza minima	16	m
Durata	24	h/g
Temperatura	30	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E4G – CONDIZIONAMENTO ZUCCHERO (F.T.)**

Portata massima	7500	Nmc/h
Altezza minima	16	m
Durata	24	h/g
Temperatura	30	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E4I – ASPIRAZIONE (F.T.)**

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Durata	24	h/g
Temperatura	30	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E4L – DEPOLVERAZIONE (F.T.)**

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g
Temperatura	50	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

Si prende atto delle emissioni indicate con E5-Aspiratore -; E6 - Essiccazione - ed E9 - Estrattori - senza indicare limiti specifici alle emissioni trattandosi di emissioni di vapore e di aria calda.

Si prende inoltre atto delle restanti emissioni dichiarate dalla Ditta (E8, E10, E11, E12, E13, E14, E15 ed E16) per le quali, trattandosi di ricambi d'aria, non si indicano limiti alle emissioni.

Si autorizzano altresì le emissioni diffuse determinate da: sistemi di aerazione dei locali, movimentazione dei mezzi, ventilatori da cabine elettriche e da un gruppo elettrogeno mobile utilizzato esclusivamente in casi di emergenza.

**Prescrizioni :**

1. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

<b>Parametro</b>	<b>Metodica analitica</b>
Portata	UNI 10169
Polveri o materiale particellare	UNI 10263, UNI EN 13284-1
Determinazione del biossido di zolfo (SO <sub>2</sub> )	UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR
Determinazione degli ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792



	Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR
--	--

- 2. I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- 3. I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- 4.** Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale su tutti i punti di emissione indicati con la esclusione delle caldaie**, per le quali la Ditta può utilizzare una metodologia semplificata. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, dovranno essere annotati (o allegati) dalla Ditta su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. **Sullo stesso registro la Ditta è altresì tenuta ad annotare:**L

  - le manutenzioni da effettuare sui sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, le anomalie degli stessi e le sostituzioni dei filtri;
  - le manutenzioni da effettuare sulle caldaie con frequenza almeno annuale;
  - i periodi di funzionamento del gruppo elettrogeno di emergenza.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**